

# **Disciplina dei servizi pubblici locali prevista dal D.L. 135/2009 (L.20/11/2009, n.166)**

**Brescia – Lunedì 3 maggio 2010**

*Dott. Marco Zemello*  
*Direttore dell'Autorità d'Ambito*

## SOMMARIO

- I contenuti del “Decreto Ronchi”
- Il regime dei nuovi affidamenti
- Il regime transitorio
  - affidamenti in house*
  - affidamenti a società miste*
  - società quotate*
- Norme regionali: interventi della Corte Costituzionale
- La situazione attuale nell’AATO di Brescia
- I possibili prossimi scenari
- La previsione della soppressione delle AATO

CON L'ART.15 DEL D.L. 135/2009 SI INTERVIENE A DISTANZA DI UN ANNO SULL'ART. 23 BIS DEL D.L. 112/2008 CONFERMANDO E RAFFORZANDO IL PRINCIPIO DELLA CONCORRENZA NEI SERVIZI PUBBLICI DI RILEVANZA ECONOMICA (IN APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA COMUNITARIA)

LE NORME SI APPLICANO A TUTTI I SERVIZI PUBBLICI LOCALI E PREVALGONO SULLE RELATIVE DISCIPLINE DI SETTORE CON ESSE INCOMPATIBILI

ESPRESSAMENTE ESCLUSI: GAS, ENERGIA ELETTRICA, FARMACIE, TRASPORTI FERROVIARI REGIONALI

SI APPLICA AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ESPRESSAMENTE CITATO)

LE NORME INTERESSANO **LA GESTIONE** DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

VIENE RIBADITA LA PIENA ED ESCLUSIVA **PROPRIETA' PUBBLICA DELLE RISORSE IDRICHE** E IL **GOVERNO PUBBLICO** (QUALITA', PREZZO DEL SERVIZIO) NONCHE' IL DIRITTO DI TUTTI ALLA UNIVERSALITA' ED ACCESSIBILITA' DEL SERVIZIO

NON VIENE INTACCATO IL PRINCIPIO DELLA PROPRIETA' PUBBLICA DI RETI E IMPIANTI GIA' AFFERMATO DA CODICE CIVILE (art.822 e ss.), CODICE AMBIENTE (art.143) E T.U.E.L. (art.113 c.2, c.13)

## LE MODIFICHE PIU' SIGNIFICATIVE ALL'ART. 23 BIS

comma 2 (AFFIDAMENTI IN VIA ORDINARIA)

{ comma 3  
comma 4 (ECCEZIONALITA' DEL MODELLO "IN HOUSE")  
comma 4bis

comma 8 (REGIME TRANSITORIO PER LE GESTIONI IN ESSERE)

comma 9 (LIMITI E DIVIETI PER PARTECIPAZIONE A GARE)

comma 10 (ULTERIORI VINCOLI PER SOCIETA' IN HOUSE E MISTE)

## AFFIDAMENTO IN VIA ORDINARIA

a) a favore di **imprenditori o di società** in qualunque forma costituite individuate **mediante procedure competitive ad evidenza pubblica** nel rispetto dei principi del Trattato CE e dei principi generali relativi ai contratti pubblici;

b) **a società a partecipazione mista pubblica e privata**, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica ..... le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, **la qualità di socio** e l'attribuzione di **specifici compiti operativi** connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una **partecipazione non inferiore al 40%**.

## IN DEROGA AFFIDAMENTI “IN HOUSE”

- situazioni eccezionali, che a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato
- nel rispetto della disciplina comunitaria relativamente ai requisiti della società
  - \* *partecipazione totale pubblica*
  - \* *controllo analogo*
  - \* *prevalenza dell'attività*
- pubblicità della scelta (motivazioni, analisi di mercato)
- relazione ad AGCM per **parere preventivo** (60 gg)
- rinvio a Regolamento per definire la soglia ai fini dell'espressione del parere (nella bozza del Regolamento valore economico complessivo < 200.000 € e popolazione < 50000 ab.)

## **REGIME TRANSITORIO**

spartiacque 22 agosto 2008

a) Gestioni **conformi** ai principi comunitari in materia di “in house”



**PROSECUZIONE FINO  
A SCADENZA  
AFFIDAMENTO SE  
CEDONO ALMENO IL  
40% DEL CAPITALE A  
SOCIO INDIVIDUATO  
CON GARA**




**SCADENZA  
AUTOMATICA IL  
31/12/2011**




## REGIME TRANSITORIO

b) gestioni affidate a società miste, ma **non** secondo le previsioni oggi declinate per gli affidamenti in via ordinaria



**SCADENZA AUTOMATICA  
31/12/2011**



c) gestioni affidate a società miste, ma secondo le previsioni oggi declinate per gli affidamenti in via ordinaria



**PROSECUZIONE FINO A  
SCADENZA AFFIDAMENTO**

## REGIME TRANSITORIO

d) gestioni affidate a società quotate



**SCADENZA AUTOMATICA  
AL 30/06/2013**

*(SE NON RIDUCE IL  
PUBBLICO AL 40%)*

**SCADENZA AUTOMATICA  
AL 31/12/2015**

*(SE NON RIDUCE IL  
PUBBLICO AL 30%)*

e) Tutto il resto ha scadenza automatica  
il 31/12/2010

## LEGGI REGIONALI LOMBARDIA

La corte costituzionale negli ultimi mesi si è espressa in più occasioni su ricorsi presentati dallo Stato contro le leggi regionali che disciplinano il servizio idrico integrato.

In particolare è intervenuta sulla Legge della Regione Lombardia sentenziando l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni e affermando la competenza esclusiva dello Stato nella normazione del servizio idrico integrato.

### **Corte Costituzionale 20/11/2009, n.307**

*“E’ costituzionalmente illegittimo l’art.49 c.1 della L.R. 26/2003 come sostituito dall’art.4 c.1 lett. p) della L.R. 18/2006 in quanto ponendo il principio della separazione delle gestioni, violava specificamente la competenza statale in materia di funzioni fondamentali dei Comuni, laddove in contrasto con la disciplina statale, consentiva ed anzi imponeva una separazione non coordinata tra la gestione della rete e l’erogazione del S.I.I.”*

## **Corte Costituzionale 23/04/2009, n.142**

*“E’ costituzionalmente illegittimo l’art.4 c.1 lett. b) della L.R. 1/2009 nella parte in cui aggiunge la lett. n-ter) al c.1 dell’art.44 della L.R. 26/2003 in quanto reca una disciplina difforme da quella statale in un settore, quello della programmazione d’ambito, che è precluso alla Regione”*

*“E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 5 della LR 1/2009 nella parte in cui sostituisce la lett. a) del c.2 dell’art. 48 della LR 26/2003 in quanto tali disposizioni intervengono con una disciplina difforme da quella statale in un settore, quello della tariffa del S.I.I., la cui regolamentazione è preclusa alla Regione”*

**Sono stati dichiarati costituzionalmente illegittime anche le ulteriori integrazioni e modifiche alla LR 1/2009 (LR 10/2009)**

**IN SINTESI VIENE MENO IL MODELLO REGIONALE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SII  
OCCORRE PERTANTO RIFERIRSI ESCLUSIVAMENTE ALLE DISPOSIZIONI NAZIONALI CONTENUTE NEL D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e AL "DECRETO RONCHI"**

## LA SITUAZIONE NELL'AATO DI BRESCIA

Per effetto delle decisioni assunte dall'Assemblea dell'AATO, oggi l'86% della popolazione residente è servito da un gestore nell'ambito dell'organizzazione del S.I.I. dettata dal D.Lgs 152/2006

Nello specifico:

**23** comuni sono stati oggetto di affidamento del S.I.I. fino alla fine del Piano d'Ambito (2031)

**136** comuni sono stati oggetto di prosecuzione delle gestioni preesistenti in forza di norme di legge con scadenze variabili entro la fine del Piano d'Ambito

**31** comuni hanno aggregato la gestione in via transitoria nelle more dell'affidamento del S.I.I. (delibera AATO n.4/2007) attraverso contratti di affitto di ramo d'azienda o conferimento del ramo aziendale acqua

**54** comuni sono ancora a gestione diretta (in economia o attraverso società monocomunali)

ALLA LUCE DEL “DECRETO RONCHI”  
NELL’AATO DI BRESCIA COESISTE LA  
NECESSITA’ DI AFFIDARE IL S.I.I. E DI  
REGOLARE IL TRANSITORIO IN QUANTO:


<b>GARDA UNO spa</b>	“IN HOUSE” CONFORME	SCADE AL 31/12/2011
<b>AOB2 srl</b>	“IN HOUSE” CONFORME	SCADE AL 31/12/2011
<b>A2A spa</b>	QUOTATA	SCADE AL 30/06/2013 SCADE AL 31/12/2015
<b>ASVT spa</b>	PARTECIPATA DA QUOTATA	SCADE AL 31/12/2010 ??
<b>GESTIONI AGGREGATE</b>		SCADONO AL 31/12/2010
<b>ALTRE GESTIONI</b>		SCADONO AL 31/12/2010

## POSSIBILI PROSSIMI SCENARI

QUALSIASI SCELTA RELATIVAMENTE ALLE GESTIONI ESISTENTI (ECCETTO PER LE SOCIETA' QUOTATE) E' DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA DELL'AATO (almeno fino al 31/12/2010)

### SOLUZIONE 1


EVOLUZIONE DEL MODELLO "IN HOUSE" IN SOCIETA' MISTA CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL S.I.I. AI SENSI DEL c.2 DELL'ART.23BIS FINO AL TERMINE DEL PIANO D'AMBITO



**DEFINIZIONE, RUOLO E ATTIVITA' SOCIO  
REVISIONE PIANO D'AMBITO  
GARA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO**

### SOLUZIONE 2

GARA PER INDIVIDUARE UN NUOVO GESTORE CUI AFFIDARE LE GESTIONI PROGRESSIVAMENTE IN SCADENZA



**REVISIONE PIANO D'AMBITO  
GARA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO**

### SOLUZIONE 3 ???





## E LA SOPPRESSIONE DELLE AATO?

### IN SEDE DI CONVERSIONE DEL DL 2/2010 E' STATO AGGIUNTO ALL'ART.2 DELLA LEGGE FINANZIARIA 2010 IL SEGUENTE COMMA 186 BIS:

**“Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'Ambito di cui agli art. 148 e .....Decorso lo stesso termine ogni atto compiuto dalla AATO è da considerarsi nullo. Entro un anno le Regioni attribuiscono con legge le funzioni esercitate dalle Autorità nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.....”**

*Contestualmente sono stati accolti dal Governo alcuni odg: ci sarà un ripensamento?*

**NON SIGNIFICA CHE VENGONO MENO LE FUNZIONI NE' GLI OBBLIGHI DI ATTUAZIONE DEL SII A LIVELLO DI AMBITO (ART. 147 D. LGS. 152/06)**

**E LE REGIONI COSA POTRANNO LEGIFERARE?**

**PROBLEMA TITOLARITA' FUNZIONI (ART. 142 D.LGS. 152/06)**

**POSSIBILE APPLICAZIONE ART. 2 C. 38 LF 2008**

**E SE LE REGIONI NON LEGIFERANO ENTRO L'ANNO?**